

Agevolazioni Irpef e Ires per investimenti in startup innovative

Esame delle regole operative da 1.1.2017

Tra le misure dirette a sostenere la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, contenute nella sezione IX del decreto legge 179/2012, il fulcro centrale è senza dubbio rappresentato dall'[articolo 29](#), che introduce due forme di diminuzione del carico fiscale in favore dei soggetti che investono nel capitale sociale delle *start-up* innovative.

La Commissione europea ha autorizzato la misura agevolativa classificandola come un aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno”, sulla base degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese” (2006/C 194/02), con la decisione C(2013) 8827 *final* del 5 dicembre 2013.

Ai fini della valutazione della compatibilità con i predetti Orientamenti, in particolare, la Commissione ha ritenuto importante sottolineare, nella decisione, la necessità che le misure di aiuto incoraggino gli investitori privati ad apportare capitale di rischio alle imprese beneficiarie, assumendo decisioni di investimento sulla base di criteri commerciali, cioè orientati al profitto.

In coerenza con tale orientamento, nella relazione illustrativa del decreto si evidenzia che l’obiettivo perseguito è quello di cercare di creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese *start-up* innovative, aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati grazie alla leva fiscale.

Si tratta, in particolare, di agevolazioni riconosciute in favore di qualsiasi soggetto, sia Irpef sia Ires, che investe nel capitale sociale di imprese qualificabili come “*start-up* innovative”:

Quadro normativo di riferimento

I riferimenti normativi sono il DM 30.1.2014 e il DM 25.02.2016, che ha integrato e modificato l’applicazione dell’agevolazione (che viene riportato in **Allegato B**) .

Il documento di prassi è rappresentato dalla circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2014 -paragrafo 6. (**Allegato A**) , che fa riferimento però al DM del 30.1.2014 e quindi è utile solo per i chiarimenti delle disposizioni normative non modificate.

Inoltre l’art.1 comma 66 della Legge di Stabilità 2017 ha introdotto ulteriori miglioramenti :

- per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro (fino al 2016 la detrazione era pari al 19% dell'investimento fino ad un massimo di euro 500.000);
- per le persone giuridiche l'incentivo consiste in una deduzione dall'imponibile Ires del 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (fino al 2016 la deduzione era pari al 20% dell'investimento).

A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start up innovativa per un minimo di tre anni (in precedenza, due anni).

Per consentire una più agevole lettura del combinato disposto delle suddette norme è stato predisposto il presente documento , che focalizza i seguenti aspetti alla data odierna:

1. Chi beneficia dell'agevolazione

2. Meccanismo applicativo dell'agevolazione

3. Momento rilevante

4. Condizioni per fruire delle agevolazioni

5. Decadenza dalle agevolazioni

1. Chi beneficia dell'agevolazione

Secondo gli orientamenti comunitari i beneficiari effettivi degli aiuti di Stato a favore del capitale di rischio possono essere imprese situate a uno qualsiasi dei tre livelli individuati, potendo favorire: direttamente gli investitori; un fondo o altro veicolo di investimento (e/o il relativo gestore); le imprese destinatarie nelle quali è effettuato l'investimento (nel caso specifico le *start-up* innovative).

I beneficiari diretti: gli investitori

Quanto ai beneficiari diretti, gli investitori, le agevolazioni si applicano: ai soggetti che scontano l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Titolo I del Tuir) e ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Titolo II dello stesso Testo unico), che effettuano un investimento agevolato.

La platea dei soggetti "**ires**", definita in maniera così ampia attraverso il richiamo al titolo II del Tuir, trova, in realtà, alcuni limiti sia nella norma istitutiva sia nei decreti attuativi dedicato alle cause di non applicazione dell'agevolazione.

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione esclude dall'accesso al beneficio

- ✓ le stesse *start-up innovative* (possono solo essere destinatarie degli investimenti agevolati)
- ✓ gli incubatori certificati
- ✓ gli Oicr e le società intermediarie per investimenti propri nel capitale di *start-up* innovative.

Inoltre, nel rispetto degli Orientamenti sul capitale di rischio, non sono agevolabili gli investimenti:

- effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o società che siano "direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica"
- in *start-up* innovative che si qualificano come "imprese in difficoltà", in base agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02)
- in imprese operanti nel settore della costruzione navale o in quelli del carbone e dell'acciaio.

Per definire la platea dei beneficiari "**Irpef**", la norma fa esplicito rinvio al Titolo I del Tuir. Destinatari dello sconto fiscale sono, dunque, i soggetti individuati dall'articolo 2 del Testo unico, cioè le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato che effettuano un investimento agevolato.

Vi rientrano, pertanto: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli imprenditori individuali; gli enti non commerciali; i soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata.

Al riguardo, il documento di prassi offre un importante chiarimento laddove precisa che, sebbene il decreto attuativo preveda espressamente che l'agevolazione compete ai soci di Snc e Sas, ne possono beneficiare anche: le società semplici; le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni); le imprese familiari.

Gli intermediari qualificati

Come previsto dalla norma, l'intervento nelle *start-up* innovative può essere effettuato direttamente dall'investitore oppure indirettamente per il tramite di intermediari "qualificati", cioè organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in questo tipo di imprese.

La circolare precisa che costituiscono Oicr "qualificati" i "fondi comuni di investimento" e le "società di investimento a capitale variabile" (Sicav) che detengono azioni o quote di *start-up* innovative in misura pari ad almeno il 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari.

Quanto all'individuazione delle "altre società di capitali" coinvolte, la circolare avverte che occorre verificare, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento, che la società di capitali detenga azioni o quote di *start-up* innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, in misura pari ad almeno il 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo al medesimo esercizio.

2. Meccanismo applicativo dell'agevolazione

Gli incentivi per gli investimenti effettuati, direttamente o tramite intermediari, dispongono meccanismi di fruizione diversi a seconda che si tratti di “soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche” – per i quali è prevista detrazione dall'imposta – o di “soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società” – per i quali è prevista deduzione dalla base imponibile.

Per quanto riguarda il meccanismo applicativo – definito in concreto dal decreto attuativo – e gli effetti dell'agevolazione, vanno segnalate due importanti precisazioni della circolare:

- i) da un lato, viene chiarito che le agevolazioni spettano soltanto ai fini delle imposte sui redditi [e, quindi, non operano in ambito Irap](#);
- ii) dall'altro, viene evidenziato che il risparmio di imposta in cui si sostanzia l'agevolazione non ha natura di componente positivo di reddito.

Ne consegue che il beneficio conseguito non assume autonomo rilievo ai fini della determinazione del reddito stesso.

La detrazione per i contribuenti Irpef

Ai soggetti Irpef che investono nel capitale sociale di imprese “start-up innovative” è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari dall'1.1.2017 al **30%** dei conferimenti effettuati nel capitale sociale di una o più start up innovative, direttamente o anche per il tramite di Oicr o altre società di capitali, che investono prevalentemente in start up innovative

Precisazione

Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e).

Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

L'investimento massimo su cui calcolare la detrazione d'imposta deve essere mantenuto per almeno **tre** anni e non può eccedere l'importo di **1.000.000 euro** per ciascun periodo d'imposta agevolato.

Il limite di 1.000.000 euro deve essere rispettato anche nel caso in cui il beneficiario investa in più start up innovative..

Se poi l'investimento è effettuato da società di persone, il limite va calcolato in riferimento agli investimenti compiuti dalla società e non dai singoli soci che usufruiscono dell'effettivo beneficio.

Pertanto, la detrazione per il singolo socio deve essere calcolata tenendo conto sia del “principio di trasparenza” (articolo 5 del Tuir), in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, sia del limite

di 1.000.000 euro, riferito agli investimenti complessivamente agevolabili effettuati dalla società di persone.

Quindi, due soci che possiedono il 50% delle quote di una società di persone, che effettua un investimento in *start up* innovative di 750mila euro, beneficiano ognuno della detrazione del 30% di 375mila.

Infine, se la detrazione maturata non trova capienza nell'imposta lorda – anche per l'eventuale presenza di altre detrazioni – il contribuente può “riportare in avanti” la detrazione non utilizzata, nei periodi di imposta successivi, ma solo fino al terzo, quindi fino a un massimo di quattro periodi d'imposta, a partire da quello di maturazione.

La deduzione per i contribuenti Ires

Agli investitori Ires è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo per un importo pari al **30%** dei conferimenti rilevanti, effettuati direttamente o anche attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali, che investono prevalentemente in *start up* innovative.

L'investimento massimo agevolabile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta l'importo di 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno **tre** anni.

Conseguentemente, per ciascun periodo d'imposta agevolabile, il soggetto Ires può fruire, a fronte di un investimento di 1,8 milioni, di una deduzione dal proprio reddito imponibile di importo pari a 540mila euro, corrispondente al 30% dell'investimento agevolabile.

Quindi, fruirà di un risparmio ~~massimo~~ di imposta pari a **129.600 euro**, derivante dall'applicazione dell'aliquota Ires del **24 per cento**.

Infine, qualora il reddito complessivo dichiarato sia inferiore alla deduzione spettante, la differenza potrà essere sommata all'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Tale meccanismo, spiega la relazione di accompagnamento al decreto, si giustifica in quanto il beneficio “non può generare o incrementare una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione”.

3.Momento rilevante

Il documento di prassi fornisce poi chiarimenti in merito all'individuazione del periodo di imposta nel quale il beneficiario matura il diritto a operare la detrazione o la deduzione.

Nell'ottica di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento del capitale sociale, la regola - sia nel caso di investimento diretto sia indiretto - è quella di dare **rilievo alla data del deposito per l'iscrizione nel registro imprese dell'atto costitutivo della (neocostituita) start-up innovativa o della delibera di aumento di capitale sociale.**

In quest'ultimo caso, se successiva alla data in cui è stata depositata la delibera di aumento del capitale, rileva la data del deposito nel registro imprese dell'attestazione, da parte degli amministratori, dell'avvenuto aumento del capitale sociale (articoli 2444 e 2481-*bis* del codice civile, rispettivamente, per le Spa e per le Srl).

Lo stesso principio vale per le ipotesi di conferimento derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili, in riferimento alle quali l'Agenzia specifica che i sottoscrittori hanno diritto a fruire delle agevolazioni nel periodo di imposta in corso alla data cui viene depositata, per l'iscrizione nel registro delle imprese, l'attestazione degli amministratori che l'aumento di capitale è avvenuto in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse (articolo 2420-*bis*, terzo comma, cc).

Limite massimo di agevolazione per ogni startup Innovativa

Il DM del 25.2.2016 ha modificato la normativa precedente sui limiti di investimento complessivo .

Si ricorda, che i conferimenti nel capitale sociale di *start-up* innovative, effettuati direttamente dagli investitori o tramite intermediari, sono agevolabili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti agevolabili ricevuti da ciascuna *start-up*, durante tutto il periodo agevolato (max 5 anni), non sia superiore a 15 milioni di euro (in precedenza era 2,5 milioni di euro per anno)

Condizioni per fruire delle agevolazioni

Il beneficiario, soggetto Irpef o Ires, per poter operare la detrazione o la deduzione, deve effettuare specifici adempimenti di carattere documentale.

La circolare fa presente che l'articolo 5 del decreto attuativo - in coerenza con le prescrizioni comunitarie in materia di "aiuti al capitale di rischio" - pone alcune condizioni che i contribuenti devono osservare per poter fruire delle agevolazioni fiscali sopra richiamate.

È indispensabile, infatti, che il beneficiario ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto) riceva dalla *start-up* - e conservi - una serie di documenti.

In particolare, la certificazione in cui la *start-up* attesta che è stato rispettato il limite di 15 milioni di euro (importo complessivo di conferimenti che la *start-up* innovativa può ricevere in cui rileva l'investimento agevolato).

La *start-up* deve certificare anche l'entità dell'investimento agevolabile, effettuato nel periodo di

imposta, a cui deve essere commisurata l'agevolazione spettante.

Inoltre, l'investitore (diretto o indiretto) deve ricevere e conservare una copia del piano di investimento della *start-up* innovativa, contenente le informazioni dettagliate sull'oggetto della propria attività, sui prodotti e l'andamento - previsto o attuale - delle vendite e dei profitti, nonché una descrizione della "strategia di uscita", in modo da garantire all'investitore, già al momento dell'acquisto della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase finale dell'operazione.

Laddove non coincida il periodo di imposta della *start-up* innovativa, dell'intermediario e del beneficiario e quest'ultimo non riceva la certificazione in tempo utile per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui matura il diritto all'agevolazione, il decreto attuativo preserva il diritto del contribuente, prevedendo la possibilità di operare la detrazione o la deduzione nel periodo di imposta successivo a quello del conferimento.

• Decadenza dalle agevolazioni •

In primo luogo il diritto all'agevolazione decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, interviene una cessione a titolo oneroso dello stesso investimento; la decadenza dall'intera agevolazione interviene **anche se si tratta di cessione parziale**.

Con riferimento a questa causa di decadenza, la circolare puntualizza che nei casi di investimento diretto, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere per tre anni le azioni o le quote ricevute in cambio dell'investimento nella *start-up* innovativa nei casi di investimento indiretto, l'obbligo è da intendersi riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle Sicav o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.

L'articolo 6, comma 3, del decreto attuativo prevede, tuttavia, delle fattispecie in cui la decadenza è esclusa.

Sono, infatti, ammessi: il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito o a causa di morte e i trasferimenti delle partecipazioni per effetto delle operazioni straordinarie previste dagli articoli da 170 a 181 del Tuir (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni).

A eccezione del trasferimento *mortis causa* (che non ha natura di atto volontario), per le altre tipologie di trasferimento è comunque necessario continuare a verificare se sia stato rispettato il vincolo triennale del mantenimento delle partecipazioni e il *dies a quo* decorre dalla data in cui il dante causa ha effettuato l'investimento.

Inoltre, con riguardo alle operazioni straordinarie, la circolare fa presente che l'Agenzia può sindacare, ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Dpr 600/1973, l'eventuale elusività delle operazioni realizzate solo per beneficiare delle agevolazioni nei casi, ad esempio, in cui a seguito di operazioni "aggregative" vi sia "confusione" tra società conferente (che ha beneficiato della deduzione) e *start-up* conferitaria.

Ulteriori circostanze che causano la decadenza, se si verificano entro tre anni dalla data in cui è stato effettuato l'investimento, sono elencate nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo del 2016.

Tra queste, vi è l'ipotesi di riduzione (*volontaria*) del capitale sociale o di distribuzione delle riserve costituite con il sovrapprezzo delle azioni. Tale previsione antielusiva, posta a presidio dell'effettività del capitale sociale, serve a evitare incrementi di capitale fittizi solo per poter fruire delle agevolazioni e, sul punto, precisa che l'Agenzia può sindacare (articolo 37-*bis* del Dpr 600/1973) l'eventuale elusività dei conferimenti agevolati e la successiva distribuzione ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle rilevanti ai fini dell'agevolazione.

Comporta la decadenza anche il recesso o l'esclusione dalla *start-up* innovativa dei soggetti **Irpef e Ires** che hanno effettuato investimenti diretti.

La decadenza del beneficio si produce anche se la *start-up* innovativa perde uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2 del DL 179/2012 per ottenere tale qualifica.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, le start-up innovative:

- devono essere costituite e devono svolgere la propria attività d'impresa da non più di 60 mesi;*
- devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico";*
- a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua dichiarato nella voce A del conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile - risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5 milioni di euro;*
- non devono aver distribuito utili dall'anno della loro costituzione né devono distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo;*
- devono stabilire la sede principale dei loro affari e interessi in Italia;*
- non devono essere costituite per effetto di un'operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.*

Precisazione

Tuttavia, non determina decadenza dai benefici la perdita dei requisiti correlata a:

- a) alla naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa (cioè il decorso del termine di 5 anni dalla costituzione della start-up o del diverso termine più sopra indicato per le start-up già costituite).*
- b) Al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000*
- c) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.*

In questo caso, la circolare precisa che, anche se sono cessati i requisiti per essere qualificata *start-up* innovativa, per evitare conferimenti posti in essere in prossimità della scadenza della qualifica esclusivamente per fruire delle agevolazioni, i soggetti beneficiari devono rispettare la condizione relativa al mantenimento dell'investimento per tre anni.

La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e il beneficiario deve restituire il risparmio di imposta complessivamente fruito fino a tale momento. In particolare, se il beneficiario è un soggetto Irpef, deve restituire l'ammontare complessivo già detratto nei periodi di imposta precedenti, aumentando tale importo (oltre che degli interessi legali sulla differenza di imposta non versata) dell'imposta dovuta per il periodo di imposta in cui si verifica la decadenza. Il versamento va effettuato entro il termine stabilito per il pagamento del saldo dell'Irpef relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza.

Se il beneficiario è un soggetto **Ires**, deve invece recuperare a tassazione l'importo dedotto mediante una rettifica in aumento della base imponibile, pari all'ammontare totale già dedotto negli esercizi precedenti e calcolare gli interessi legali sulla differenza di imposta non versata per effetto della deduzione, a decorrere dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. Il versamento va eseguito entro il termine fissato per il pagamento del saldo Ires.

In ultimo, la circolare specifica che, oltre alla restituzione del risparmio di imposta, la decadenza comporta pure la perdita del diritto a fruire, per i periodi di imposta successivi a quelli in cui si

verifica la decadenza, dell'eventuale eccedenza di detrazione o di deduzione non utilizzata, che i soggetti beneficiari hanno riportato in avanti per incapacienza nel periodo di imposta in cui l'agevolazione è maturata.

Allegato A Circolare AE dell'11.6.2014

Allegato B DM del 25.02.2016